

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 085/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 1 marzo 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Avv. Maurizio Borgo - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SARANITI ANDREA SEGUITO GARA VIBONESE/JUVE STABIA DEL 18.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 146/DIV del 21.02.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Vibonese Calcio di Vibo Valentia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO TRAPANI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CASASOLA TIAGO MATIAS SEGUITO GARA SPEZIA/TRAPANI DEL 18.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 88 del 21.2.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Trapani Calcio di Trapani. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CALCIO COMO AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ;**
- **SQUALIFICA PER 2 GIORNATE AL SIG. GALLO FABIO;**
- **SQUALIFICA PER 2 GIORNATE AL CALC. ANTEZZA STAFANO**

INFLITTE SEGUITO GARA RACING ROMA/CALCIO COMO DEL 19.2.2017(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 146/DIV del 21.02.2017)

La C.S.A. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Como di Como dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 1 marzo 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio